

STUDIO LEGALE  
**Avv. EMANUELA MAZZOLA**  
MAGISTRATURE SUPERIORI

Roma, 16 Gennaio 2018

**Oggetto: Ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, aggiornamento**

Egregi ricorrenti tutti,  
innanzi tutto Vi comunico che da questo momento in poi gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito internet della scrivente (<https://avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu/>), al fine di agevolare la comunicazione e garantire la corretta diffusione delle informazioni sullo stato dei ricorsi.

Pertanto, da oggi, per avere aggiornamenti in tempo reale (sempre che aggiornamenti e novità vi siano) sarà sufficiente connettersi con l'indicato sito web, da pochi giorni *on line* e realizzato anche per la indicata finalità.

V'informo altresì che per avere informazioni ulteriori, per ricevere la copia del Ricorso proposto, conoscere il numero R.G. (Registro Generale) del ricorso presentato, sarà sufficiente inviare apposita e specifica richiesta al seguente indirizzo e mail: [info@studiolegalemazzola.eu](mailto:info@studiolegalemazzola.eu). Nella richiesta il richiedente dovrà indicare i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, grado e qualifica rivestita all'atto della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e sede di servizio al 31.12.2016. Si tratta di dati necessari per individuare celermente il Ricorso in cui il singolo è inserito ed evadere la richiesta.

Ciò premesso, valga quanto appresso.

Tutti i ricorsi, tranne uno pendente dinanzi al T.A.R. Milano, sono attualmente incardinati dinanzi al TAR Lazio, Roma, alcuni dei quali dopo la declaratoria d'incompetenza territoriale da parte dei TTAARR originariamente investiti (abbiamo riassunto 5 ricorsi provenienti da Brescia, Palermo, Lecce, Firenze ed Ancona ed abbiamo avuto due regolamenti di competenza davanti al CDS).

Rispondendo ad un quesito che mi è stato posto, preciso che il CPA (Codice del Processo Amministrativo) stabilisce regole precise in ordine alla competenza territoriale dei TTAARR, così che il TAR dinanzi al quale agire non sia scelto dal ricorrente ma debba essere individuato applicando quelle regole. Né i processi, una volta incardinati davanti ad un TAR, possono essere spostati a piacimento del ricorrente presso altri TTAARR, tranne nel caso in cui il TAR investito non si dichiari incompetente, indicando un diverso TAR quale giudice competente a conoscere il ricorso.

Nel caso nostro, la competenza territoriale del TAR Lazio è da collegare alla circostanza che abbiamo impugnato, in tutti i ricorsi tranne uno, il DPCM del novembre 2016, che quale atto generale connesso a quelli di soppressione del Corpo ha fatto radicare la competenza su Roma. Il DPCM è stato impugnato, peraltro con aggravio di lavoro dello scrivente studio, su richiesta di moltissimi ricorrenti. Anche per scongiurare il rischio di improcedibilità del ricorso originario. Proprio l'Avvocatura Generale dello Stato, tra le altre cose, ha sostenuto che per il caso di mancata impugnazione del DPCM

---

00193 ROMA VIA TACITO 50

TEL. 06.68.73.105 - 06.68.80.96.00 - FAX 06.68.21.48.63

E MAIL: [avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu](mailto:avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu) PEC: [emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org](mailto:emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org)

SITO WEB: <https://studiolegalemazzola.eu/>

C.F. MZZMNL66A50F937B P. I.V.A 10456600583

*Segue*

i ricorsi erano improcedibili, perché il DPCM era atto da impugnare inserendosi in una procedura complessa. Non è questa la sede per affrontare tale questione, ma semplicemente si vuol dire che vi sono stati motivi seri per i quali si è impugnato il DPCM.

Allo stato, tutti i Ricorsi sono incardinati a Roma, solo uno pende dinanzi al TAR Milano il quale si dichiarerà, sicuramente, incompetente con onere di riassunzione del Ricorso al TAR Lazio, Roma.

Tornando ai ricorsi incardinati a Roma, per molti di questi si è tenuta l'udienza cautelare. Il TAR Lazio, Roma, ha respinto la domanda cautelare e non ha ritenuto di fissare l'udienza di discussione, che è quella di merito all'esito della quale viene adottata la sentenza ed esaurito il I grado di giudizio. Più precisamente, nel caso nostro, l'udienza di merito avrebbe dovuto essere la sede di valutazione della questione di costituzionalità. Udiienza che non è stata fissata.

Per altri ricorsi, l'udienza cautelare è stata fissata e poi rinviata in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla questione della competenza.

Per un ricorso è stata fatta udiienza ed abbiamo rinunciato alla domanda cautelare a fronte dei precedenti rigetti, onde non incorrere in altro rigetto e potenziale condanna alle spese.

Per altri ancora non è stata proprio fissata l'udienza cautelare in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sulla competenza territoriale.

Risolta la questione della competenza territoriale, la scrivente ha depositato un'istanza chiedendo la fissazione delle udienze ancora da tenere, sempre quali udienze cautelari.

Medio tempore è stata adottata l'ordinanza di rimessione della questione in Corte Costituzionale.

Di tal chè, ad oggi, stante anche il tempo trascorso, non vi sono più i presupposti per la domanda cautelare, sulla cui concessione il TAR Laziale ha dissentito sin da subito, rigettando tutte le richieste esaminate.

Verranno sicuramente fissate delle udienze cautelari al cui esito verrà pubblicato ulteriore aggiornamento, consapevoli tuttavia che non c'è più, oramai, quel pericolo di danno grave ed irreparabile per il quale la domanda cautelare era stata originariamente proposta.

Concludo il presente aggiornamento facendo riferimento al primo Ricorso proposto in ordine di data, non contenente l'impugnazione del DPCM, rispetto al quale il TAR fin da subito ha manifestato l'opinione di essere incompetente, confermata dai successivi pronunciamenti.

Con riferimento a questo ricorso sono state raccolte le dichiarazioni dei ricorrenti che hanno indicato la vecchia sede di servizio, per consentire al TAR di decidere sulla competenza. Tali dichiarazioni sono state depositate, verrà fissata l'udienza per decidere la competenza.

Dichiarata la incompetenza territoriale, si provvederà immediatamente alla riassunzione del ricorso nei vari TTAARR competenti, entro 60 giorni – questo il termine in genere concesso – dal pronunciamento.

---

00193 ROMA VIA TACITO 50

TEL. 06.68.73.105 - 06.68.80.96.00 – FAX 06.68.21.48.63

E MAIL: avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu PEC: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org

SITO WEB: <https://studiolegalemazzola.eu/>

C.F. MZZMNL66A50F937B P. I.V.A 10456600583


*Segue*

Auspichiamo tutti che la Corte Costituzionale, investita da più parti, si pronunci nel minore tempo possibile contro l'obbrobrio normativo subito dagli uomini e dalle donne del Corpo Forestale dello Stato.

Ove la Corte si pronunciasse favorevolmente, chiederemmo fissarsi le udienze di merito con urgenza.

Sarà mia cura aggiornarVi tempestivamente.

I migliori saluti.

Avv. Emanuela Mazzola  


---

00193 ROMA VIA TACITO 50

TEL. 06.68.73.105 - 06.68.80.96.00 - FAX 06.68.21.48.63

E MAIL: [avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu](mailto:avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu) PEC: [emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org](mailto:emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org)

SITO WEB: <https://studiolegalemazzola.eu/>

C.F. MZZMNL66A50F937B P. I.V.A 10456600583